

Art. 44 Coordinamento Regione - Autonomie locali. 1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 43, il Presidente della Regione convoca, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un coordinamento Regione-Autonomie locali che, fino all'insediamento della Conferenza Regione-Autonomie locali, svolge le funzioni ad essa attribuite. 2. Fanno parte del coordinamento di cui al comma 1 il Presidente della Regione che lo presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali e l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, i sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia, i presidenti delle Province regionali, il Presidente dell'ANCI Sicilia, il Presidente dell'Unione regionale Province siciliane ed i Presidenti delle associazioni delle autonomie locali più rappresentative.